

## ALLEGATO B

### UTILIZZO AGRONOMICO ACQUE DI VEGETAZIONE

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è così costituito:

- All.B/1: ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI rilasciata dal Comune di Noto – Settore 3 “LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. 50947 del 12.09.2025 acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n.27015 del 08/10/2025, relativa al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide prodotte dal frantoio oleario (**All. B- B/1**);
- All.B/2: PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente Servizio 1 – prot. n. 41177 del 11/06/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 18182 del 25/06/2025, relativo allo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dall’attività di oleificio su terreni ubicati nel Comune di Noto.



# CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell'Umanità

Settore 3 "LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio

Servizio 5 - Igiene Urbana

prot. 50947 del 12/09/2025

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



AI SUAP  
SEDE

**Oggetto: Insussistenza motivi ostativi per l'utilizzo agronomico acque di vegetazione ex art. 112 D.Lgs n. 152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 prodotte dal frantoio - ubicato in c.da Stallaini - in ditta Di Cirinnà Vincenzo.**

## IL RESPONSABILE SETTORE 3

Vista la richiesta presentata dal Signor Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09/08/1959 e residente a Canicattini Bagni in via Vittorio Emanuele n. 434, titolare del frantoio Oliario ubicato in c.da Stallaini sito nel Comune di Noto, censito in catasto al Foglio 94 p.lle 163, 210 e 151, per il rilascio AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, indirizzata al competente SUAP del Comune di Noto con prot. n. 55425, del 12/10/2023;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi ;

Visto il DPRS n. 562 del 21/07/2022;

Visto il Parere Igienico Sanitario rilasciato dall'ASP di Siracusa – Ufficio SIAV di Noto, del 28/09/2023, rilasciato per le attività MS.000.600 – Produzione primari: Coltivazione permanenti ad uso alimentare umano – 01.26.00 coltivazione di frutti oleosi, numero di registrazione: 089013012600803M230563;

Vista la relazione tecnica ciclo produttivo e di lavorazione a firma dell'Arch. Emanuele Lombardo;

Visto l'elaborato unico con pianta planimetrica e la Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Giorgio Giarratana;

Vista la Relazione Tecnica a firma dell'Agronomo Dott. Zocco Antonino;

Vista la documentazione allegata alla richiesta;

## ATTESTA

Per quanto di competenza, l'insussistenza di motivi ostativi, al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide nell'area identificata in c.da Stallaini, censita in catasto al Foglio 94 p.lle 163, 210 e 151, provenienti dal frantoio Azienda Agricola Cirinnà srl, rappresentata dal Signor Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09/08/1959 e residente a Canicattini Bagni in via Vittorio Emanuele n. 434 titolare del frantoio condizionata al rispetto dei limiti, prescrizioni e condizioni di competenza di altri Enti e/o Uffici e a condizione che:

Per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio oleario non si potranno utilizzare:

- terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
- terreni investiti da colture orticole in atto;
- terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
- terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge;
- distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- distanza inferiore ai 120 metri dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
- terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
- distanza inferiore a venti metri da strade pubbliche, a meno di immediato interrimento.

La presente attestazione non sostituisce pareri e/o autorizzazioni anche di competenza di altri Enti e/o Uffici.

Noto lì

12 SET. 2025

Riproduzione cartacea del documento

Registro Generale di Protocollo: 2025 / 27015 del 08/10/2025 del settore 3

Ing. Giovanni Medda

U

Comune di Noto  
Comune di Noto

Protocollo N. 0056211/2025 del 08/10/2025



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di  
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo  
pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regionesicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regionesicilia.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Azienda Agricola Cirinnà, sita in c.da Stallaini, snc, comune di Noto\_ Parere per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013.

Trasmissione via pec

[autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)  
[protocollo@comunenoto.legalmail.it](mailto:protocollo@comunenoto.legalmail.it)  
[studio.commercialisticirinna@pec.it](mailto:studio.commercialisticirinna@pec.it)

Al Libero Consorzio comunale di Siracusa

Al S.U.A.P. del Comune di Noto

e, p.c. All' Azienda Agricola Cirinnà Vincenzo

**Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**Vista** la Circolare Ministeriale prot. n.49801/GAB del 07/11/2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, il comma 2 dell'art.112 "Utilizzazione agronomica";

**Visto** altresì, l'art.76 e seguenti, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, concernenti l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale;

**Visto** l'articolo 185 bis del D.Lgs 152/2006 che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE e individua i requisiti per la classificazione di una sostanza quale sottoprodotto e come tale essere esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;



- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Visto** Il Decreto presidenziale n.562/GAB del 21/07/2022 di "Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9, nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;
- Vista** la nota prot. n. 836/Sett.X del 28 agosto 2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha richiesto della documentazione integrativa nell'ambito della procedura di AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la nota prot. n. 62212 del 04/09/2024, con la quale questo Servizio 1, al fine di verificare la compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione con il contesto ambientale di riferimento, di cui all'art. 3 dell'allegato 1 del succitato D.P. n. 562/GAB/2022, ha chiesto la trasmissione dell'istanza di AUA e della documentazione tecnica ad essa allegata, in particolare relazione tecnica contenente le informazioni previste dall'Allegato B del D.P. n.562/2022 per i siti oggetto delle attività di spandimento;
- Vista** la nota prot. n. 1026/Sett.X del 18 ottobre 2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa, nelle more della presentazione della documentazione integrativa richiesta, da far pervenire tramite il SUAP competente a tutti gli Enti a vario titolo interessati, come previsto dall'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013, ha sospeso il procedimento;

**Vista** la nota prot. n.13563 del 06/03/2025, con la quale questo Servizio 1 ha sollecitato la trasmissione della documentazione richiesta al fine di verificare la compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica, per scopi irrigui e fertirrigui, delle acque di vegetazione prodotte dal frantoio di cui in oggetto con il contesto ambientale di riferimento;

**Vista** la pec acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 13962 del 10/03/2025, con la quale l'azienda Cirinnà ha comunicato di aver regolarmente inviato la relazione agronomica dell'utilizzo delle acque di vegetazione al Libero consorzio di Siracusa, invitando lo stesso a trasmetterla al Dipartimento Ambiente;

**Vista** la nota prot. n. 237/Sett.X del 12 marzo 2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 15170 del 13/03/2025, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di AUA;

**Vista** la pec Prot. n.0020320/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n.22885 del 10/04/2025, con la quale il comune di Noto ha trasmesso la relazione tecnica contenente le informazioni previste dall'Allegato B del D.P. n. 562/2022;

**Considerato** che così come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013, il "Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" di questo Dipartimento, è l'ente proposto ad esprimere il parere endoprocedimentale di competenza, relativo alla comunicazione preventiva, art. 112, D. Lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione dei frantoi oleari, ai sensi D.M. 25/02/2016 e del D.P. Regione Sicilia n. 562/GAB del 21/07/2022;

**Esaminati** gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto e la documentazione trasmessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che il frantoio oggetto del presente parere è sito in c.da Stallaini, snc, nel territorio comunale di Noto;

**Preso atto** che trattasi di impianto a ciclo continuo a due fasi, con produzione giornaliera di molitura pari a circa 1500 Kg, con produzione di circa 2 mc di sansa giornaliera da avviare alle attività di spandimento, con una produzione annua della stessa pari a 60 mc.

**Preso atto** che l'azienda costa di due appezzamenti entrambi in provincia di Siracusa : l'oliveto sito in comune di Noto contrada "Stallaini" e un seminativo arboreo nell'agro di Canicattini Bagni in contrada "Bagni";

**Preso atto** che le sanse prodotte verranno stoccate temporaneamente in un carrello con capacità pari a 3 mc e giornalmente impiegate a scopo agronomico attraverso attività di spandimento limitata alla sola superficie presente sul corpo aziendale di contrada Stallaini, nel terreno coltivato ad uliveto censito al foglio di mappa n. 84, particelle 210 e 151, per una superficie utile allo spandimento pari a 13.95.18 ha.

**Preso atto** che il trasferimento del refluo non prevede attraversamenti o percorrenze su strade pubbliche poiché i terreni oggetto di sversamento si presentano contigui al sito del frantoio oleario aziendale.

**Preso atto** che la distribuzione delle sanse sul suolo avverrà attraverso uno specifico carrobotte trainato dotato di rimorchio del tipo spangi letame;

**Preso atto** delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dei terreni individuati per lo spandimento, al fine di verificare la compatibilità dell'utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con il contesto ambientale di riferimento;

**Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere di competenza a seguito delle verifiche effettuate sulla base delle informazioni di cui all'Allegato B del D.P. n. 562/2022, fornite dalla Ditta in merito al sito ricettore;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, espletata, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'allegato I del D.P. n.562/2022, la verifica circa la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali del sito ricettore in oggetto, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all'utilizzo agronomico delle sanse provenienti dall'attività dell'Azienda Agricola Cirinnà, in contrada c.da Stallaini snc, comune di Noto, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

### **Prescrizioni**

1. L'Azienda Agricola Cirinnà Srl è autorizzata a utilizzare per le pratiche agronomiche le sanse provenienti dalle attività dello stabilimento, attenendosi alle condizioni di utilizzo e al rispetto del quantitativo massimo annuo di cui al D.P. n.562/2022 (15 m<sup>3</sup>/ettaro/anno di sanse prodotte ).
2. L'uso agronomico è autorizzato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di Noto , in c.da Stallaini snc, nel sito identificato catastalmente al foglio di mappa n. 84, particelle 210 e 151 per una superficie complessiva utile pari a 13.95.18 ha.
3. I medesimi terreni possono essere utilizzati dal solo soggetto autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici.
4. Lo spandimento delle sanse dovrà essere praticato esclusivamente al fine della loro valorizzazione agronomica e con l'obiettivo di migliorare la fertilità dei terreni, nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, che tengano conto delle:
  - caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento;
  - vulnerabilità intrinseca delle aree del sito, in relazione alla necessità di salvaguardare le acque superficiali e di falda;
  - obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti;

5. Oltre alle categorie di terreni precluse da tali attività individuate dall'art. 5 del D.P. n. 562/2022, il divieto di spandimento è esteso a tutti i terreni non adibiti ad uso agricolo.
6. Per quanto attiene le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio ed utilizzazione delle sanse:
  - a. è vietata la miscelazione delle sanse prodotte con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006;
  - b. I contenitori di stoccaggio devono avere fondi e pareti impermeabilizzati e possedere una capacità sufficiente a contenere le sanse prodotte nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative e nel rispetto dei termini previsti di cui all'art.6 dell'Allegato 1 del D.P. n. 562/2022;
  - c. Durante le attività di raccolta, stoccaggio e trasporto, la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni odorigene e la formazione di aerosol, provvedendo a dotare i contenitori di apposita copertura onde evitare perdite accidentali;
  - d. I cassoni utilizzati dovranno essere a tenuta stagna e coperti, garantendo la massima sicurezza igienico-sanitaria;
  - e. lo spandimento dovrà essere effettuato seguendo le buone pratiche agricole, assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico, evitando la diffusione di aerosol, il rischio di apportare al terreno eccessive quantità di elementi minerali o composti organici in grado di interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
  - f. è vietato applicare le sanse quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree) e lo spandimento durante la stagione delle piogge o sui suoli saturi d'acqua o gel.
7. Le sanse impiegate per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo.
8. L'azienda è tenuta a mantenere un registro circa le attività di spandimento eseguite, nel quale annotare la quantità di sanse impiegate, espresse in mc, la data delle attività svolte, la superficie utilizzata con relativa identificazione catastale, da conservare presso l'azienda per almeno due anni, e reso disponibile per gli eventuali accertamenti svolti dalle autorità preposte.
9. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dell'Allegato I del D.P. n.562/2022, annualmente, almeno trenta giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di spandimento sul suolo, la ditta dovrà presentare una comunicazione preventiva contenente le informazioni previste dall'Allegato A del succitato decreto. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa, per gli aspetti di competenza, oltre a questo Dipartimento e al Comune di Noto nel cui territorio è ubicato il sito interessato dalle attività di spandimento, anche al Libero Consorzio comunale di Siracusa e all'Arpa.

10. Al termine delle attività di spandimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a questo Dipartimento Ambiente e al Comune una scheda consuntiva, con un crono programma dell'attività eseguita che indichi la quantità effettiva di sanse applicate e del suolo utilizzato in termini di identificazione catastale e superficie, periodi e tecnica di distribuzione che, tenuto conto delle caratteristiche del terreno, descriva inoltre gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire una corretta gestione, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, prevenendo il rischio di apportare eccessive quantità di elementi minerali o composti organici che possono interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo.
11. Gli Organi di Vigilanza e Controllo effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme di cui al D.P. n. 562/2022.
12. In caso di modifica dei siti utilizzati per lo spandimento la Ditta dovrà procedere in conformità all'art. 3 lettera d) dell'Allegato I del D.P. n.562/2022 ad aggiornare la relazione tecnica con i necessari elementi conoscitivi del nuovo sito ricettore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

F.to

Il Funzionario Direttivo

*Mariagrazia Gagliardo*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)*